

**COMMISSIONE X**  
**INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO**

LV.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	615
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore Bo: Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (2587) . . . . .	615
PRESIDENTE . . . . .	615, 617, 618, 619, 620, 621
VILLABRUNA, <i>Relatore</i> . . . . .	615, 617, 618, 619, 620, 621
PEDINI . . . . .	617, 619, 620, 621
FARALLI . . . . .	617
DE COCCI . . . . .	617
BUZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> . . . . .	618, 620
CIBOTTO . . . . .	619
GELMINI . . . . .	620
CAROLEO . . . . .	621
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	621

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alessandrini e Ferrario Celestino.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bo: Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (2587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Bo, concernente istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle camere di commercio, industria e agricoltura, approvata dalla IX Commissione permanente del Senato. La IV Commissione, Finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Il relatore, onorevole Villabruna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VILLABRUNA, *Relatore*. Il provvedimento in esame, la cui approvazione è molto attesa dalle categorie interessate, ha lo scopo di provvedere alla sistemazione del personale avventizio delle Camere di commercio. Tale sistemazione dovrebbe avvenire mediante l'istituzione di ruoli aggiunti, nei quali dovrebbero essere collocati quegli impiegati che posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 2 della proposta di legge.

**La seduta comincia alle 9.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

In definitiva si tratta di un provvedimento analogo a quello adottato per il personale avventizio dello Stato con un decreto legislativo del 1948, i cui benefici, con circolare del 1949, vennero estesi anche al personale dei comuni e delle provincie.

Questa proposta di legge è stata approvata dalla IX Commissione permanente del Senato, con l'intervento del Ministro dell'industria, il quale diede il suo parere favorevole. Anche la IV Commissione, Finanze e tesoro, della Camera, come rilevava il Presidente, ha dato parere favorevole.

Il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento anche per un principio di giustizia: essendo stata sistemata, attraverso l'istituzione dei ruoli aggiunti, la posizione economica e giuridica del personale avventizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, non vi sarebbe ragione che uguale trattamento non venisse fatto al personale avventizio delle Camere di commercio.

Faccio rilevare che questo provvedimento non importa onere finanziario per lo Stato, perché le stesse Camere di commercio debbono provvedere al miglioramento economico del personale avventizio, e le disponibilità finanziarie delle Camere di commercio sono tali, che senza eccessive difficoltà esse potranno sopportare questo onere, il quale, secondo calcoli fatti dal Ministero dell'industria, verrebbe a risultare per le provincie più importanti — per esempio Roma, Milano, Genova, Torino — di circa due milioni l'anno, per quelle meno importanti di circa 500.000 lire.

Debbo far notare che fin da quando il Ministero dell'industria ebbe notizia che i benefici derivanti dall'istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dello Stato erano stati estesi al personale delle provincie e dei comuni, acconsentì a che uguale trattamento venisse usato al personale delle Camere di commercio. Cosicché quasi tutti questi organismi hanno già introdotto queste misure economiche a favore dei loro dipendenti. Eppertanto oggi il nostro compito sarebbe più che altro quello di dare una sistemazione giuridica a una situazione di fatto già esistente.

Non si può neppure obiettare che questo provvedimento verrebbe a inflazionare il personale delle Camere di commercio, giacché è un dato di fatto positivo che le ultime disposizioni di legge — tra cui quella sull'artigianato — hanno esteso notevolmente la sfera di attività di questi organismi.

Per tutte queste considerazioni sono favorevole all'approvazione della proposta di

legge. Tuttavia debbo fare alcune osservazioni in relazione agli articoli 1 e 7.

Il primo rilievo, sull'articolo 1, è puramente formale e si riferisce alle parole finali: « senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria ». Questa dizione era perfettamente esatta nel momento in cui il senatore Bo presentava la sua proposta di legge, in quanto egli si riferiva alle disposizioni legislative del 1948 relative ai ruoli transitori, nei quali non vi era distinzione gerarchica in nessuna categoria. Ma con un decreto presidenziale del 1956, i ruoli aggiunti sono stati sostituiti ai ruoli transitori e sono state stabilite le qualifiche nell'interno delle singole categorie: per la carriera direttiva le qualifiche di consigliere di terza classe e consigliere di seconda classe, per la carriera di concetto le qualifiche di vice segretario e segretario aggiunto, per la carriera esecutiva le qualifiche di applicato aggiunto e applicato equiparato.

Propongo, perciò, la soppressione delle parole « senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria », che sarebbero in contraddizione con la disposizione del 1956 e con l'articolo 9 della stessa proposta di legge, dove è detto chiaramente che, per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti dell'amministrazione dello Stato.

Questo, come ho detto, è un rilievo di forma. Ma ce n'è un altro di sostanza. L'articolo 1 stabilisce che « è data facoltà alla Camera di commercio, industria e agricoltura (non vedo perché si debba dire « Camera » e non « Camere ») di istituire con deliberazione della Giunta ruoli aggiunti ». Ora sorge in me il dubbio, che sottopongo al giudizio della Commissione, che l'istituzione dei ruoli aggiunti non sia obbligatoria ma facoltativa. Invece io penso che, se noi riteniamo che l'istituzione dei ruoli aggiunti corrisponda a un criterio di giustizia, non può essere rimessa alla facoltà delle singole Camere di commercio. Diversamente si correrebbe il rischio di creare delle sperequazioni pericolose tra il personale di una Camera di commercio e quello di un'altra.

Perciò proporrei di cominciare l'articolo 1 con queste parole: « Presso le Camere di commercio, industria e agricoltura sono istituiti i ruoli aggiunti... »

Mi sono preoccupato del fatto che questa modifica renderebbe necessario il rinvio del provvedimento al Senato, col conseguente ritardo nell'approvazione della legge. Però ho superato questo scrupolo, considerando che l'articolo 7 immancabilmente deve essere ma-

dificato, giacché in esso il Senato è incorso in un grave errore. Ricordo che secondo la legge del 1948 il personale veniva classificato in gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Con la legge del 1956 al gruppo A si è sostituita la dizione « personale direttivo », al gruppo B la dizione « personale di concetto », al gruppo C la dizione « personale esecutivo ». Secondo l'articolo 74 della legge del 1956 il personale direttivo può essere promosso fino all'VIII grado, secondo l'articolo 78 della stessa legge il personale di concetto può essere promosso fino al IX grado e secondo l'articolo 80 il personale esecutivo può essere promosso fino al grado XI.

Ora, se si esamina l'articolo 7, si vede che, innanzi tutto, è stato completamente dimenticato il personale direttivo; inoltre, per quanto riguarda il personale di concetto, si è incorso nell'errore di ammetterlo alla promozione fino al grado VIII, mentre, secondo il citato articolo 78, può essere promosso soltanto fino al grado IX; infine alla terminologia « personale ausiliario » bisogna sostituire quella di « personale esecutivo », perché questa è la dizione della legge del 1956.

Per far corrispondere le classificazioni della legge del 1956 con la classificazione organica delle Camere di commercio e per eliminare ogni dubbio, la formulazione che mi è stata suggerita dal Ministero dell'industria e commercio, d'accordo col sindacato del personale avventizio delle Camere di commercio, sarebbe questa: « Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in quel ruolo il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso previsti dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di vicecapo reparto per la categoria del personale della carriera direttiva (che corrisponde al grado VIII), di primo ragioniere per la categoria del personale della carriera di concetto (che corrisponde al grado IX) e di archivista per la categoria del personale della carriera esecutiva (che corrisponde al grado XI) ».

Con queste rettifiche, propongo l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la profondità della sua esauriente relazione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento proposto all'articolo 1, mi pare che sarebbe forse preferibile non rendere obbligatoria per tutte le Camere di commercio l'istituzione di ruoli aggiunti, poiché alcune di esse potrebbero non avere il personale da collocare in questi ruoli.

Ad ogni modo ci soffermeremo su questo punto durante l'esame degli articoli.

Dichiaro ora aperta la discussione generale.

PEDINI. Quale è lo stato giuridico di questo personale delle Camere di commercio?

VILLABRUNA, *Relatore*. Rientra nel quadro generale degli enti locali.

FARALLI. Io concordo con le osservazioni fatte dal relatore. Desidero però raccomandare che vengano fatte sollecitazioni al Senato, al cui esame il provvedimento emendato dovrà tornare, perché lo approvi rapidamente. Questa legge è attesa da molto tempo dagli interessati e penso che sia nostro dovere approvarla al più presto.

PEDINI. Mi associo alla raccomandazione del collega Faralli. La nostra discussione potrebbe essere conclusa, auspicando che il Senato giunga alla rapida approvazione delle modifiche che porteremo al provvedimento.

Noi concordiamo con gli emendamenti proposti dal relatore. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, siamo convinti che è necessario stabilire una norma comune a tutte le Camere di commercio per l'istituzione dei ruoli aggiunti, per evitare che si verifichino sperequazioni. La modifica proposta dal relatore all'articolo 7 è una conseguenza indispensabile della legge delega.

Ho domandato poco fa quale sia lo stato giuridico di questi impiegati e mi è stato risposto che essi rientrano nel quadro degli enti locali. Ora, siccome ogni volta che il Parlamento ha modificato lo stato giuridico o il trattamento economico del personale statale, si è ritenuto di attribuire agli enti locali la facoltà di applicare lo stesso trattamento ai loro dipendenti, credo che potrebbe essere accolta una proposta del sindacato interessato per l'aggiunta di un decimo articolo che dica: « Sono estese al personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, in quanto applicabili, le norme sull'ordinamento della carriera e sullo stato degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato ».

Con queste precisazioni credo che potremo essere tutti favorevoli all'approvazione della proposta di legge.

DE' COCCI. Affinché questa legge possa raggiungere le sue finalità, anche io ritengo che debbano essere apportate le correzioni proposte dal relatore all'articolo 7 e che debbano essere estesi agli impiegati delle Camere di commercio tutti i benefici di cui godono i dipendenti dello Stato.

Mi associo quindi a quanto ha detto in questo senso il collega Pedini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ho nessuna osservazione da fare per quanto riguarda le proposte del relatore e dell'onorevole Pedini.

All'onorevole Faralli desidero assicurare che mi interesserò affinché, appena questa proposta di legge sarà stata trasmessa al Senato, venga sollecitamente approvata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1

« È data facoltà alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di istituire con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria ».

Il relatore ha proposto due emendamenti. Il primo dice:

« *Sostituire le parole*. È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di istituire, *con le altre*. Presso le Camere di commercio, industria e agricoltura sono istituiti ».

Il secondo emendamento dice: « *Sopprimere le parole* senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria ».

Il primo emendamento, come abbiamo sentito, tende a rendere obbligatoria l'istituzione dei ruoli aggiunti. Per uno scrupolo domando al relatore se non crede che questa disposizione possa rappresentare un onere indiretto — naturalmente non diretto, data l'autonomia delle Camere di commercio — per il bilancio dello Stato. Potrebbe infatti avvenire che l'istituzione dei ruoli aggiunti faccia andare in passivo i bilanci delle Camere di commercio, così da far sorgere il motivo per istanze di integrazione di bilancio.

VILLABRUNA, *Relatore*. Mi sembra una preoccupazione più teorica che pratica, poiché le Camere di commercio hanno tali disponibilità, da potere affrontare tranquillamente questo onere.

PRESIDENTE. Quanto alla forma dell'emendamento, sarebbe forse opportuno indicare che l'obbligatorietà del collocamento nei ruoli aggiunti riguarda solo il personale che si trova nelle condizioni previste da questa legge.

VILLABRUNA, *Relatore*. Si tratta di due aspetti distinti: uno è l'istituzione dei ruoli

aggiunti, l'altro è il possesso delle qualità necessarie per esservi ammessi. L'istituzione dei ruoli aggiunti è un provvedimento di carattere generale, che viene applicato concretamente in favore di quegli impiegati che hanno quelle determinate qualità previste dalla legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, che ho testè citato, proposto dal relatore alle prime righe dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sopra-pressivo proposto dal relatore all'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che risulta così formulato:

« Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Passiamo all'articolo 3.

« Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale ausiliario si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli aggiunti ».

CIBOTTO. Non mi rendo conto dell'ultimo comma dell'articolo 4.

Come è possibile che coloro i quali già hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico vengano passati ad un ruolo aggiunto?

VILLABRUNA, *Relatore*. Una disposizione analoga è contenuta nella legge del 1956. Chi ritiene di potere avere un vantaggio dall'applicazione di questa legge, può fare domanda, entro due mesi, di passaggio nei ruoli aggiunti.

PRESIDENTE. È una facoltà concessa al personale per salvaguardare i suoi diritti. Può darsi il caso di un avventizio che aveva i requisiti per entrare nei ruoli aggiunti ma che nel frattempo ha partecipato vittoriosamente a un concorso, entrando così nel ruolo organico. Il posto che ha conseguito, però, può essere inferiore a quello al quale può aspirare in virtù di questa legge. Non mi pare che sarebbe equo negargli la possibilità di optare per il collocamento nel ruolo aggiunto.

CIBOTTO. Sono soddisfatto di questi chiarimenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo ».

PEDINI. Perché la data di decorrenza del collocamento nei ruoli è fissata dal 1° maggio 1948?

VILLABRUNA, *Relatore*. Questa questione è stata sollevata anche davanti alla Commissione del Senato, in quanto fu proprio il relatore a proporre la decorrenza dal 1° maggio 1948 per questa ragione: il testo legislativo del 1948, che riguarda i benefici per il personale avventizio dello Stato, benefici che con questa legge vogliamo estendere al personale delle Camere di commercio, stabilisce appunto questa data. Si tratta quindi di una ragione di armonia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

« Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonché sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

« Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII della categoria del personale di concetto e IX della categoria del personale esecutivo, ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI della categoria del personale ausiliario nei ruoli organici corrispondenti ».

Il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso previsti dalle norme vigenti per le promozioni alle qualifiche di vicecaporeparto, per la categoria del personale della carriera direttiva, di primo ragioniere, per la categoria del personale della carriera di concetto, di archivista, per la categoria del personale della carriera esecutiva ».

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non vedo la ragione di togliere le parole « e di idoneità » contenute nel testo del Senato. Qualunque promozione deve essere sottoposta al vaglio del comitato amministrativo. Quando il funzionario non ha bisogno di fare esami, deve essere dichiarato idoneo al grado superiore. Propongo, quindi, che dopo le parole: « esami di concorso » vengano ripristinate le parole « e di idoneità ».

VILLABRUNA, *Relatore*. Sono d'accordo e faccio mia la proposta del Sottosegretario così intendendosi modificato l'emendamento testé letto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, proposto dal relatore, che si intende integrato dalle parole « e di idoneità » dopo le parole « agli esami di concorso ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

« Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, sempreché ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale, per operosità, diligenza e condotta lodevole.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria ».

PEDINI. Nella penultima riga, trovo la parola « grado ». Nell'articolo precedente abbiamo indicato le qualifiche invece dei gradi, perché ci ha ricordato il relatore che questi ultimi sono stati soppressi.

VILLABRUNA, *Relatore*. Non sono stati soppressi i gradi. Abbiamo preferito indicare

le qualifiche nell'articolo precedente, per uniformarci alla classificazione che vige per le Camere di commercio, qualifica che ha una correlazione con i gradi degli impiegati dello Stato. L'articolo 77 della legge del 1956 ha soppresso i gruppi, non i gradi.

PEDINI. Non insisto nella mia osservazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gelmini propone il seguente emendamento: « Al primo comma, dopo le parole: « sempre che » sostituire il testo con il seguente: « abbiano i requisiti previsti dai precedenti articoli ». In altre parole, l'onorevole Gelmini vorrebbe sopprimere il giudizio di merito sulla condotta dell'impiegato.

VILLABRUNA, *Relatore*. Adottando lo emendamento Gelmini, quando si tratterà di vedere se ricorrono i « requisiti previsti », occorrerà ugualmente un esame della giunta camerale.

GELMINI. A me pare che la disposizione dell'articolo 8, che richiede il giudizio insindacabile della giunta camerale sulla operosità, diligenza e condotta lodevole dell'impiegato, sia in contrasto con l'articolo 1, dove abbiamo stabilito l'obbligatorietà dei ruoli aggiunti. A un certo momento, in seguito al giudizio della giunta camerale, si potrebbero creare delle discriminazioni e arrivare anche all'annullamento dei diritti che i dipendenti acquisiscono con l'approvazione della legge.

VILLABRUNA, *Relatore*. All'articolo 2 è prescritto che i dipendenti non di ruolo che abbiano compiuto o compiano un servizio lodevole per sei anni, verranno collocati nei ruoli aggiunti. Per l'accertamento di questo servizio « lodevole » deve necessariamente intervenire la giunta camerale. Quindi ritengo che tutto al più potremmo limitarci a sopprimere le ultime parole del primo comma dell'articolo 8: « per operosità, diligenza e condotta lodevole », perché possono essere pleonastiche.

GELMINI. Se si modifica così il comma, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole « per operosità, diligenza e condotta lodevole », contenute nel primo comma.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 8 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

« Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato».

L'onorevole Caroleo ha proposto questo emendamento aggiuntivo: « Al personale immesso nei ruoli aggiunti, si applicano i benefici già concessi al personale dei corrispondenti ruoli organici ».

Questo emendamento aggiuntivo mi sembra pleonastico.

CAROLEO. Forse questo emendamento avrebbe potuto meglio trovare posto nell'articolo 6; in sede di coordinamento si potrebbe provvedere al più esatto collocamento.

Ad ogni modo, il concetto è che il personale che viene immesso nei ruoli aggiunti deve godere tutti i benefici che ha il personale dei ruoli organici, visto che esso viene equiparato a quest'ultimo.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 6, già approvato, è di così ampia portata, che rappresenta una equiparazione completa. La pregherei quindi di ritirare il suo emendamento.

CAROLEO. Aderisco alla sua richiesta e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo che ho già letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Pedini e De Cocci hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo, che potrebbe eventualmente costituire anche un secondo comma dell'articolo 9.

« Sono estesi al personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, in quanto applicabili, le norme sull'ordinamento della carriera e sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato ».

Questa norma così generale, che aggiunge ben poco a quanto è già detto nell'articolo 9, mi preoccupa, perché ci costringerebbe a chiedere il parere della prima Commissione.

PEDINI. Mi pare che non sia altro che una applicazione analogica di quanto già stabilito nell'articolo 9. Se diciamo che al personale dei ruoli aggiunti delle Camere di commercio si applicano le stesse norme che valgono per i personali dei ruoli aggiunti dell'amministrazione dello Stato, a maggior ragione dobbiamo dire che per tutto il personale delle Camere di Commercio valgono le stesse norme, fin dove applicabili, che riguardano l'ordinamento della carriera e lo stato giuridico del personale dello Stato.

Io, come membro della I Commissione e in base a quello che si è fatto per altri provvedimenti consimili, ritengo che quella Commissione non potrebbe non dare parere favore-

vole. Però, per non ritardare l'approvazione della legge in attesa del parere — se il Presidente ritiene che questo sarebbe necessario — ritiro l'emendamento.

VILLABRUNA, *Relatore*. Del resto con questa legge ci occupiamo soltanto dei ruoli aggiunti delle camere di commercio. Usciremmo dal tema della legge se ci occupassimo anche del personale dei ruoli organici.

PEDINI. Ripeto che ritiro l'emendamento per non ritardare l'approvazione della legge. Però rimango nella mia idea che l'estensione prevista dal mio emendamento non altererebbe il carattere della legge e non porterebbe nulla di eccezionale nel nostro modo di legiferare.

PRESIDENTE. La proposta di legge verrà immediatamente votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatore Bo: « Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (2587):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biaggi, Buttè, Caroleo, Cibotto, Colleoni, Colitto, Di Paolantonio, Di Prisco, Dosi, Falletti, Faralli, Farini, Ferrari Francesco, Foa Vittorio, Galli, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Longoni, Lucchesi, Montagnana, Natoli Aldo, Pedini, Pessi, Pignatelli, Pigni, Quarello, Sammartino, Togni, Tonetti, Villabruna, Zanotti e Zerbi.

Sono in congedo:

Alessandrini e Ferrario Celestino.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---